

CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 12 febbraio 2020

Deliberazione n.2020/4/49

Oggetto: Presa d'atto nuovo statuto ASIDEP Srl. .

L'anno duemilaventi il giorno 12 del mese di febbraio alle ore 11.00 in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti

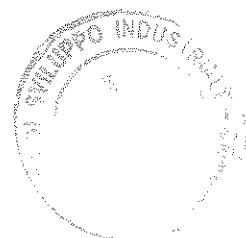
1. Vincenzo SIRIGNANO	- Presidente	presente
2. Giuseppe Biagio DI IORIO	- Componente	presente
3. Gerardo ADIGLIETTI	- Componente	assente
4. Angelo Antonio LANZA	- Componente	presente
5. Michele SPINAZZOLA	-Componente	assente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1. Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2. Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3. Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	presente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore Generale f.f. ing. Antonio Pizza.



IL COMITATO DIRETTIVO

Richiamata la deliberazione n. 2020/3/31 del 27 gennaio 2020 con la quale si prendeva atto della bozza di statuto inviata dalla società ASIDEP Srl in data 27 gennaio 2020- prot. n. 514 - e si delegava il Presidente, ing. Vincenzo Sirignano, a partecipare, in nome e per conto del Consorzio, all'assemblea della società Asidep srl, convocata per il giorno 31 gennaio 2020.

Tenuto conto che in data 31 gennaio 2020, in sede di assemblea straordinaria, è stato approvato il nuovo statuto, allegato alle presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover prendere atto del nuovo statuto e delle modifiche apportate rispetto alla bozza di cui alla precedente deliberazione n. 2020/3/31 del 27 gennaio 2020;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di prendere atto del nuovo statuto della società ASIDEP Srl, approvato dall'assemblea dei soci in data 31 gennaio 2020.

Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti Uffici ed all'Ufficio Contabile, nonché all'Ufficio di Trasparenza per gli adempimenti di cui al D.Lgs n. 33/2013.



Repertorio n. 4321

Raccolta n. 3479

VERBALE DI ASSEMBLEA NON CONTESTUALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno trentuno del mese di gennaio in Monteforte Irpino al vico F. De Sanctis n. 2, nel mio studio.

Innanzi a me dott. Paolo CRISCUOLI, notaio residente in Monteforte Irpino, iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi,

Registrato a Avellino

è presente il signor:

in data 31/01/2020

al numero 744

serie IT

- BENEZZOLI Pasquale Umberto, nato a La Spezia il 9 aprile 1959, codice fiscale: BNZ PQL 59D09 E4630, domiciliato per ragioni della carica presso la sede della società di cui in seguito, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione della società:

= "**ASIDEP S.R.L.**", società con unico socio, con sede in Avellino, Contrada Campo di Fiume n. 2/A, c/o Centro Servizi Asi, capitale sociale euro quattrocentodiecimila e zero centesimi (Euro 410.000,00) interamente versato, iscritta nel Registro delle imprese di Avellino al numero di iscrizione, codice fiscale e partita iva: 02773830647, iscritta al REA n. AV-182291, con durata fino al 31 dicembre 2050, pec: info@pec.asidep.it, soggetta ad attività di direzione e coordinamento della "**ASI-AVELLINO**", di cui in appresso.

Detto comparente, della cui identità personale sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto con il quale esso richiedente, agendo nella indicata qualità, mi dichiara che è stata convocata per oggi, in Avellino Con-

trada Campo di Fiume n. 2/A, presso il Centro Servizi Asi l'assemblea dei soci della detta società ASIDEP S.R.L.

Su richiesta della società mi sono ivi recato alle ore dodici e minuti cinquanta, di questo giorno ed è quivi convenuto l'unico socio della predetta società per discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui in seguito, invitandomi a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa adotterà.

Al che aderendo io notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi dell'articolo ventisette (27) delle norme di funzionamento ha assunto la presidenza dell'assemblea esso richiedente, il quale ha constatato:

- che è rappresentato l'intero capitale sociale in quanto presente il signor:
= SIRIGNANO Vincenzo, nato a Mirabella Eclano il 28 ottobre 1948, codice fiscale: SRG VCN 48R28 F230N, domiciliato per ragione della carica presso la sede del consorzio di cui in seguito, in qualità di presidente del comitato Direttivo e legale rappresentante dell'unico socio della predetta società e precisamente:

= **"CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO"**, con sigla abbreviata **"ASI-AVELLINO"**
con sede in Avellino, Contrada Campo Fiume n. 2/A, iscritto nel Registro delle Imprese di Avellino al numero di iscrizione e codice fiscale: 80000830648, partita iva: 00216700641, REA AV-112797, con durata fino al 31 dicembre 2029, con capitale di euro duecentodiciannovemilaquattrocentonovantaquattro e diciotto centesimi (Euro 219.494,18), pec: consorzioasiav@pec.it, titolare di una partecipazione pari ad euro

quattrocentodiecimila e zero centesimi (410.000,00) corrispondente al cento per cento (100%) del capitale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Comitato Direttivo n. 2020/3/31 del 27 gennaio 2020;

- che sono presenti, per il consiglio di amministrazione, oltre ad esso richiedente, i signori:

= AIRONE Gaetano, nato ad Avellino il 18 agosto 1963, residente a Montefredane via Arcella n. 44, codice fiscale: RNA GTN 63M18 A509P e

= PANARIELLO Maria Teresa, nata ad Avellino il 19 settembre 1976, ivi residente via Scandone n. 60, codice fiscale: PNR MTR 76P59 A509X;

- che è invece assente per l'organo di controllo della società la signora:

= ROMANINI Rosanna, nata ad Avellino il 19 luglio 1979, residente a Badiano via Vittorio Alfieri n. 16, codice fiscale: RMN RNN 79L59 A509Y, revisore unico;

- che dell'identità e legittimazione a partecipare all'assemblea si è accertato esso presidente come per legge;

- che pertanto la presente assemblea è validamente costituita essendo rappresentato l'intero capitale sociale ed essendo presenti i componenti del consiglio di amministrazione.

Gli argomenti da trattare sono quelli indicati nel seguente ordine del giorno alla cui trattazione nessuno si oppone:

1. Adeguamento dello statuto alla normativa vigente;

2. Aumento del capitale

3. Varie ed eventuali.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente chiarisce all'assemblea

che la società, dopo un periodo di sostanziale inattività, è divenuta operativa e gestisce il ramo di azienda di proprietà della società: **"CONSORZIO GESTIONE SERVIZI S.C. A R.L." IN LIQUIDAZIONE**, con sede in Avellino Contrada Campo Fiume n. 2/A c/o Centro Servizi Asi (in appresso per brevità anche semplicemente "CGS") a seguito di contratto di affitto concluso con atto da me autenticato nelle firme in data 28 febbraio 2019, repertorio n. 3378, raccolta n. 2718, registrato ad Avellino il 28 febbraio 2019 al numero 1403 serie 1/T.

La definitiva acquisizione di tale ramo d'azienda, anche in considerazione delle condizioni economiche in cui versa la società CGS, richiede secondo le stime fatte dagli organi della medesima, un ulteriore aumento del capitale sociale fino ad euro ottocentotremilanovecentoventuno e zero centesimi (803.921,00), offrendo la sottoscrizione di tale aumento - per un valore nominale di euro trecentonovantatremilanovecentoventuno e zero centesimi (393.921,00), pari dunque al quarantanove per cento (49%) del capitale sociale - a un nuovo socio da selezionarsi tra i soggetti terzi (pubblici e/o privati) mediante una procedura di gara.

I terzi aggiudicatari, per la sottoscrizione di tale quota, dovranno versare un sovrapprezzo non inferiore ad euro duemilionitrecentocinquantaseimilasettantanove e zero centesimi (2.356.079,00).

La base d'asta della quota del quarantanove per cento (49%) del capitale sociale, oggetto della predetta procedura di gara, sarà dunque di euro duemilionisettecentocinquantamila e zero centesimi (2.750.000,00) somma costituita da euro trecentonovantatremilanovecentoventuno e zero centesimi (393.921,00) corrispondente al valore nominale della quota e

euro duemilionitrecentocinquantaseimilasettantanove e zero centesimi

(2.356.079,00), che costituirà il sovrapprezzo minimo a base d'asta.

Il presidente precisa che, nell'ipotesi in cui, per effetto del meccanismo delle offerte concorrenti, i terzi offerissero un maggior sovrapprezzo in aggiunta a quello minimo fissato a base d'asta, tale prezzo dovrà essere destinato ad aumentare in misura corrispondente il prezzo di euro duemilionisettecentocinquantamila e zero centesimi (2.750.000,00) già offerto da ASIDEP S.r.l. per l'acquisto del ramo d'azienda del CGS, in ragione del vincolo di destinazione del maggior ricavato della vendita all'esecuzione del concordato preventivo e del fabbisogno dei creditori.

La gara a doppio oggetto consentirà, dunque, la selezione e l'ingresso del nuovo socio che sottoscriverà la quota del quarantanove per cento (49%) del capitale dell'ASIDEP S.r.l. al prezzo minimo a base d'asta di euro duemilionisettecentocinquantamila e zero centesimi (2.750.000,00) e, attraverso il meccanismo delle offerte concorrenti, la competizione tra terzi qualificati che condurrà all'innalzamento del prezzo di euro duemilionisettecentocinquantamila e zero centesimi (2.750.000,00) già proposto per l'acquisto del ramo di azienda del CGS.

Una volta esperita la gara e la procedura competitiva l'ingresso del nuovo socio è comunque condizionato all'omologa del concordato preventivo del CGS.

In vista del futuro aumento del capitale, e tenuto conto che la società Asidep s.r.l. possiede i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione della disciplina di cui al Decreto Legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche, essa intende adeguare il proprio statuto alla nor-

mativa vigente prevedendo sin da ora alcune clausole destinate ad operare qualora al capitale dovesse partecipare un socio prescelto con procedura di evidenza pubblica.

Con l'occasione, e per evidenti ragioni di economia di spesa, la società ha in animo di adeguare anche alcune norme dello statuto previgente alla più recente normativa in materia di società a responsabilità limitata e in materia di società partecipate.

A tal fine il Presidente segnala le ragioni che rendono opportuno adottare un nuovo statuto recante talune modifiche.

Lo stesso in particolare propone di apportare al precedente statuto le seguenti modifiche:

1. all'art. 3, relativo alla sede sociale, al fine di chiarire che l'organo amministrativo potrà trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune, con la facoltà di istituire e sopprimere agenzie, punti vendita, uffici di rappresentanza ed unità locali ovunque lo creda, nonché istituire e/o sopprimere sedi secondarie e amministrative, sempre e comunque all'interno delle aree industriali del Consorzio ASI della provincia di Avellino.

Verrebbe sostituito l'attuale art. 3 con il seguente testo:

"Articolo 3 - Sede

La società ha sede in Avellino.

L'organo amministrativo può istituire o sopprimere, in Italia ed anche all'estero, uffici, magazzini, depositi, agenzie e rappresentanze.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo di amministrazione, che ha facoltà di istituire e sopprimere agenzie, punti vendita, uffici di rappresentanza ed unità locali ovunque lo cre-

da e potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie e amministrative, sempre e comunque all'interno delle aree industriali del Consorzio ASI della provincia di Avellino. ".

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese si precisa che la sede è fissata in Avellino, località Pianodardine, Contrada Campo Fiume n. 2/A, presso la palazzina del Consorzio ASI.

2. all'art. 4, relativo alla durata, prevedendo una proroga fino al 31 dicembre 2070, onde evitare che possa intervenire una causa di scioglimento legale nel periodo in cui è operativa la futura e stipulanda convenzione di affidamento con l'ASI. Verrebbe quindi sostituito il testo dell'attuale art. 4 dello statuto con il seguente:

"Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2070 e può essere prorogata a norma di legge." ;

3. all'articolo 5 relativamente al cosiddetto "libro dei soci volontario", eliminando ogni riferimento a tale formalità.

Verrebbe quindi modificato come segue l'art. 5 dello statuto:

"Articolo 5 - Domiciliazione dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dalle risultanze del Registro delle Imprese."

4. all'art. 7, relativo al capitale, riformulando le relative norme in modo da chiarire sin da ora che gli eventuali futuri aumenti di capitale deliberati in esecuzione di quanto previsto dalla gara "a doppio oggetto" per la scelta del partner industriale da far entrare nella compagine societaria e per l'affidamento degli impianti di depurazione di proprietà del Consorzio

ASI, dovranno rispettare determinate caratteristiche anche legali. Inoltre, con l'occasione, si intende rimuovere ogni riferimento ai conferimenti d'opera e servizi ed alla semplificazione delle formalità per il caso di riduzione del capitale per perdite.

L'art. 7 del vigente statuto verrebbe quindi sostituito con il seguente testo:

"Articolo 7 - Capitale

Il capitale sociale è di euro quattrocentodiecimila e zero centesimi (Euro 410.000,00).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

Il diritto di sottoscrizione è disciplinato dall'art. 2481-bis c.c.

In esecuzione di quanto sarà previsto dalla gara a doppio oggetto per la scelta del partner industriale da far entrare nella compagine societaria e per l'affidamento degli impianti di depurazione di proprietà del Consorzio ASI e per la conduzione sotto l'aspetto economico e funzionale delle opere idriche e fognarie a servizio delle aree industriali di esso Consorzio ASI, nonché in previsione di un aumento di capitale sociale fino ad euro ottocentotremilanovecentoventuno e zero centesimi (803.921,00), si offrirà la sottoscrizione di tale aumento - per un valore nominale di euro trecentonovantatremilanovecentoventuno e zero centesimi

(393.921,00), pari dunque al 49% del capitale sociale - al nuovo socio

da selezionarsi tra i soggetti terzi (pubblici e/o privati), mediante procedura ad evidenza pubblica.

I terzi aggiudicatari, per la sottoscrizione di tale quota, dovranno versare un sovrapprezzo non inferiore ad euro duemilionitrecentocinquantaseimilasettantanove e zero centesimi (2.356.079,00).

In previsione della predetta procedura ad evidenza pubblica, si stabilisce che mentre i conferimenti del Consorzio ASI possono essere in denaro, in natura, in trasferimenti di diritti e di crediti, nonché in altro elemento suscettibile di valutazione economica sempre nel rispetto delle norme di legge anche secondarie vigenti, i conferimenti del nuovo socio (pubblico o privato) dovranno essere eseguiti esclusivamente in denaro per un valore nominale di euro trecentonovantatremilanovecentoventuno e zero centesimi (393.921,00), pari dunque al 49% del capitale sociale, oltre al sovrapprezzo quale sarà determinato dalla delibera di aumento del capitale; il tutto nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la cui disposizione viene espressamente qui richiamata a disciplina delle dinamiche di esercizio delle attività sociali.

Per le decisioni di aumento e di riduzione del capitale sociale, si applicano gli articoli 2481 e seguenti c.c. e l'art. 7, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.175/2016.";

5. all'art. 8 relativamente ai finanziamenti da parte dei soci, con la riformulazione dell'articolo medesimo individuandosi diversi quorum per l'emissione di eventuali titoli di debito. L'art. 8 verrebbe sostituito con il seguente testo:

"Articolo 8 - Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e la normativa in materia di società pubblico-private.

Ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2483 c.c. la società può emettere titoli di debito.

L'emissione deve essere deliberata con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il sessanta per cento (60%) del capitale sociale.";

6. all'art. 9 con la previsione di limiti alla circolazione delle partecipazioni che tengano conto della possibile partecipazione al capitale di un partner privato scelto con procedura di evidenza pubblica. L'art. 9 del vigente statuto sociale sarebbe quindi sostituito dal seguente:

"Articolo 9 - Limiti alla circolazione delle quote societarie

La quota di partecipazione del socio partner industriale (pubblico e/o privato) che, a seguito della procedura ad evidenza pubblica, entrerà nella compagine societaria dell'Asidep S.r.l., non è trasferibile senza il preventivo consenso scritto del socio Consorzio ASI, rimanendo quest'ultimo sempre socio pubblico di maggioranza.

Il consenso scritto da parte del Consorzio ASI può essere rilasciato soltanto in presenza di trasferimento delle quote ad un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-professionale previsti dagli atti della pubblicanda gara a doppio oggetto per la scelta

del partner industriale e per l'affidamento degli impianti di proprietà del

Consorzio ASI.

In ogni caso è riservato al Consorzio ASI il diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione in favore del socio di maggioranza pubblico deve essere esercitato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'offerta di vendita da farsi da parte del cedente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve contenere l'indicazione del socio al quale si intende alienare la partecipazione e l'indicazione del prezzo individuato per la cessione.

La prelazione potrà essere esercitata soltanto per la intera quota offerta.

Eventuali operazioni societarie volte a determinare un trasferimento delle partecipazioni a soggetti estranei alla compagine societaria costituita, anche se trattasi di soggetti giuridici appartenenti al medesimo gruppo, a società controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., del socio selezionato mediante la procedura ad evidenza pubblica, saranno considerate invalide o inefficaci e comunque inopponibili alla società ed ai soci se poste in essere senza il preventivo consenso scritto del socio Consorzio ASI.

La partecipazione al capitale sociale può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro, in tal caso si applicherà quanto previsto dall'art. 2352 c.c. e dal già citato articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016. La partecipazione può, altresì, formare oggetto di espropriazione.

Le partecipazioni dei soci privati, se persone fisiche, non sono trasferibili per successione a causa di morte. Gli eventuali aventi diritto otterranno

la liquidazione della quota di propria competenza secondo le modalità stabilite dalla legge ed eventualmente dal presente Statuto in materia di recesso.

Le quote del Consorzio ASI non sono trasferibili, eccezion fatta che per obblighi previsti da interventi legislativi e/o amministrativi.";

7. all'art. 10, con la previsione di un'espressa causa di esclusione per l'ipotesi di partecipazione di un partner privato. L'art. 10 verrebbe quindi interamente sostituito con il seguente:

"Articolo 10 - Quote di partecipazione del socio selezionato a seguito della procedura ad evidenza pubblica (gara a doppio oggetto)

La quota di partecipazione del socio selezionato a seguito della procedura ad evidenza pubblica può comprendere l'obbligo di prestazioni accessorie costituite dallo svolgimento dell'attività di partner industriale per tutta la durata della concessione degli impianti di depurazione di proprietà del Consorzio ASI e delle opere idriche e fognarie a servizio delle aree industriali di esso Consorzio. La delibera di aumento del capitale ne determina il contenuto, la durata, le modalità e il compenso anche mediante il rinvio ad apposito regolamento emanato dalla società e comunque nel rispetto delle prestazioni accessorie già eventualmente individuate negli atti e nei Patti parasociali della pubblicanda gara ad evidenza pubblica (a doppio oggetto) per l'affidamento in concessione alla società Asidep S.r.l. degli impianti di depurazione di proprietà del Consorzio Asi, delle opere idriche e fognarie a servizio delle aree industriali di esso Consorzio e contestuale aggiudicazione, ad un partner industriale, del qua-

rantanove per cento (49%) del capitale sociale dell'Asidep S.r.l.

La mancata erogazione delle prestazioni accessorie da parte del socio privato costituisce causa di esclusione ai sensi dell'art. 2473-bis c.c. e dell'art. 12 del presente Statuto.";

8. all'art. 11 introducendo la possibilità di esercitare il diritto di recesso comunicandolo alla società anche a mezzo pec. Verrebbe aggiunto alla fine del secondo comma dell'art. 11 il seguente inciso: "o mediante pec";

9. all'art. 12 in materia di esclusione, norma che verrebbe riformulata integralmente come segue:

"Articolo 12 - Esclusione

Con decisione da assumersi in Assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio selezionato a seguito della procedura ad evidenza pubblica che:

a) sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento giurisdizionale;

b) sia sottoposto a procedura di fallimento;

c) risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;

d) perda uno soltanto dei requisiti di ordine generale e tecnico - professionali previsti dagli atti di gara attraverso cui è stato selezionato il partner industriale;

e) venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità, come disciplinate dal bando di gara in base al quale il socio è stato selezionato;

f) se società o imprenditore individuale, qualora il socio chiuda in perdita

tre esercizi anche non consecutivi su cinque per cause imputabili ad una cattiva gestione della stessa.

L'accertamento del verificarsi delle cause di esclusione è di esclusiva competenza del socio Consorzio ASI, sul quale incombe l'onere di comunicare, nelle forme previste dal presente Statuto, al socio scelto tramite l'evidenza pubblica, il verificarsi dell'evento.

Ai fini della valida costituzione dell'Assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in Assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione sarà destinata ad avere effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddetta.

Entro questo termine il socio escluso ha facoltà di fare opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Laddove la società si componga di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.";

10. all'art. 13, ove in considerazione delle modifiche di cui sopra, dovranno considerarsi i richiami ai soli articoli 11 e 12 dello statuto vigente a seguito delle suesposte modifiche;

11. all'art. 14 che verrebbe interamente sostituito in considerazione della futura partecipazione al capitale anche di un socio privato. Il testo del nuovo articolo 14 sarà il seguente:

"Articolo 14 - Qualità di socio

La società si caratterizza per la presenza di almeno un socio pubblico

"CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA	
DI AVELLINO" che deve necessariamente rappresentare la maggioranza	
del capitale sociale, per una percentuale minima del 51% (cinquantuno	
per cento) del capitale stesso e può caratterizzarsi con la presenza di un	
socio (pubblico o privato) /partner industriale selezionato a seguito della	
procedura ad evidenza pubblica (gara a doppio oggetto per l'affidamento	
in concessione alla società ASIDEP S.r.l. degli impianti di depurazione di	
proprietà del Consorzio ASI della provincia di Avellino e contestuale ag-	
giudicazione, ad un partner industriale, del quarantanove per cento	
(49%) del capitale sociale dell'ASIDEP S.r.l.).	
Il socio selezionato a seguito della procedura ad evidenza pubblica non	
può rappresentare la maggioranza del capitale sociale e non può posse-	
dere, neanche per interposta persona, una partecipazione superiore al	
quarantanove per cento (49%) del capitale.	
Nel caso di aumento del capitale sociale, successivo a quello che consen-	
tirà al socio selezionato di entrare nella compagine societaria, di riduzio-	
ne dello stesso o di ogni altra operazione straordinaria, l'operazione	
dovrà essere strutturata in modo tale che l'assetto proprietario finale	
dovrà in ogni caso rispettare i predetti limiti di proporzione tra le quote	
dei soci.	
Il domicilio dei soci è quello risultante dalle risultanze della Camera di	
Commercio.	
Essendo stato individuato il socio partner industriale a seguito di una pro-	
cedura ad evidenza pubblica, non sono ammessi nuovi soci, fermo re-	
stando quanto previsto dall'art. 9 del presente Statuto.";	

12. agli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 onde adeguare la disciplina relativa agli organi amministrativi alla normativa dettata dall'art. 11 d.lgs. 175/2006. Gli articoli sopra citati saranno sostituiti quindi con i seguenti:

"Articolo 15 - Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci da prendersi in Assemblea in sede di nomina:

a. da un Amministratore unico, che in questo caso sarà nominato dal socio partner industriale. Il diritto di nomina dell'Amministratore unico viene attribuito ai sensi dell'art. 2468 c.c., come richiamato dall'art. 17 comma 4, lettera "b)" del D.Lgs. n. 175/2016 al socio di minoranza selezionato a seguito della procedura ad evidenza pubblica. Tale particolare diritto entrerà in vigore automaticamente quando avrà effetto l'acquisto della partecipazione da parte del socio scelto con misure di evidenza pubblica;

b. da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri. In questa ipotesi la delibera dovrà essere motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, dovrà essere trasmessa alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, commi terzo e quarto, del D.Lgs. n. 175/2016, nonché alla struttura istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 del medesimo D.Lgs. n. 175/2016 e, infine, all'ANAC, il tutto comunque ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia.

In deroga all'art. 2475, terzo comma, c.c., l'amministrazione non può essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci, nel ri-

spetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

La scelta degli amministratori dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e dal D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444; la stessa scelta, peraltro, dovrà assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi, facendo in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità e di autonomia stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135.

Si applica quanto previsto dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2006.

Articolo 16 - Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

In caso di costituzione del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 17 del presente Statu-

to, nomina il Presidente tra i componenti indicati dal socio Consorzio ASI

e può nominare tra i suoi membri un Vice-presidente, con esclusiva funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art.1, comma 734, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, così come interpretato dall'art.3, comma 32 bis, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

I membri dell'organo di amministrazione hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Revisore o al Presidente del Collegio sindacale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica.

Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dall'Organo di controllo e purché ne permanga la maggioranza.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei componenti dello stesso, si applli-

cano gli articoli 2385 e 2386 c.c.

In caso di nomina dell'Amministratore Unico su indicazione, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 17 del presente Statuto, del socio scelto a seguito della procedura ad evidenza pubblica, si applicano per quanto compatibili le disposizioni del presente articolo.

Articolo 17 - Consiglio di amministrazione

Per il caso di nomina del Consiglio di amministrazione vengono sin da ora previsti sia a favore del socio pubblico che di quello selezionato a seguito della procedura ad evidenza pubblica dei particolari diritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2468 c.c., come richiamato dall'art. 17 comma 4, lett. "b)" del D.Lgs. n. 175/2016, anche nel rispetto di quanto previsto negli atti e nei patti parasociali della pubblicanda gara ad evidenza pubblica (a doppio oggetto) per l'affidamento in concessione alla società Asidep S.r.l. degli impianti di depurazione, delle reti idriche e fognarie di proprietà del Consorzio Asi della provincia di Avellino e contestuale aggiudicazione, ad un partner industriale, del quarantanove per cento (49%) del capitale sociale dell'Asidep S.r.l.

I cinque componenti del Consiglio di amministrazione vengono designati secondo le seguenti modalità, che entreranno in vigore automaticamente quando avrà effetto l'acquisto della partecipazione da parte del socio scelto con misure di evidenza pubblica e precisamente:

- numero tre consiglieri sono designati dal socio Consorzio ASI. Tra questi viene nominato il Presidente del Consiglio di amministrazione.

La mancanza o l'invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche

	nei confronti della società;	
	- numero due consiglieri sono designati dal socio scelto mediante proce-	
	dura ad evidenza pubblica, e tra tali consiglieri va nominato l'Ammini-	
	stratore delegato.	
	E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme ge-	
	nerali in tema di società.	
	Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si richiama la nor-	
	mativa in materia di società pubbliche, in particolare a quanto previsto	
	dal D.Lgs. n. 175/2016.	
	Le decisioni del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al	
	successivo articolo 18, sono adottate mediante consultazione scritta, ov-	
	vero sulla base del consenso espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso e-	
	spresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicu-	
	rato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia	
	assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è	
	adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovve-	
	ro di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da	
	parte della maggioranza degli amministratori.	
	Il procedimento deve concludersi entro 3 (tre) giorni dal suo inizio o nel	
	diverso termine indicato nel testo della decisione.	
	Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto favo-	
	revole della maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio	
	nel libro delle decisioni degli amministratori.	

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 18 - Adunanze del Consiglio di amministrazione

In caso di richiesta di due amministratori su cinque e comunque nei casi previsti dalla legge, il Consiglio deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, ai sindaci effettivi ed al revisore unico, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nell'ambito delle aree di competenza del Consorzio ASI della provincia di Avellino.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri, il revisore unico e sindaci, se nominati, in carica.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo, il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del ver-

	bale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità	
	degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamen-	
	te gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;	
	d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed al-	
	la votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di	
	visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, assun-	
	te con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della mag-	
	gioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la	
	proposta si intende approvata se riporta il voto favorevole del Presidente	
	del Consiglio di amministrazione.	
	È necessaria il voto favorevole di almeno n. 4 componenti del Consiglio	
	di amministrazione per le deliberazioni relative alle seguenti materie:	
	- Budget annuale di spesa;	
	- Piano assunzionale e/o revisione della pianta organica;	
	- Piano finanziario;	
	- Spese di investimento;	
	- Interventi straordinari non dipendenti da obblighi di legge e/o da prov-	
	vedimenti amministrativi.	
	Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presi-	
	dente e dal Segretario (o dal notaio) che dovrà essere trascritto nel libro	

delle decisioni degli amministratori.

Articolo 19 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci. Spetta all'organo amministrativo il compito di gestire la società secondo le previsioni ed i limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto, nonché nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea. A tale fine l'organo amministrativo può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluse quelle che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione può nominare e revocare avvocati e procuratori, periti ed arbitri, anche quali amichevoli compositori al fine di rappresentare la società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa.

Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 c.c., ad uno solo dei propri componenti tra quelli indicati dal socio scelto con procedura di evidenza pubblica, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'organo assembleare della società.

I poteri dell'Amministratore delegato e del Presidente del Consiglio di amministrazione sono stabiliti in conformità dei patti parasociali, cui si rimanda.

Articolo 20 - Rappresentanza

L'Amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza

della società spetta all'Amministratore delegato.

In mancanza della nomina dell'amministratore delegato o in caso di cessazione dalla carica, da qualsiasi causa dipenda, la rappresentanza spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 - Compensi degli amministratori

Per i compensi, le indennità e i rimborsi previsti dagli amministratori si applica la normativa prevista per le società pubbliche, in particolare il D.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche.";

13. all'art. 22 in materia di controllo della società, sostituendovi sempre per una maggiore aderenza anche con la disciplina del d.lgs. 175/2016 e successive modifiche il seguente testo.

Articolo 22 - Organo di Controllo o revisore

La società deve nominare l'organo di controllo o, in alternativa, il revisore, secondo le modalità e termini previsti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2468 c.c., come richiamato dall'art. 17 comma 4, lettera "b)" del D.Lgs. n. 175/2016, quale particolare diritto viene attribuito al socio pubblico di maggioranza, ovverosia al Consorzio ASI, tale diritto di nomina.

Per quanto attiene agli organi di controllo e di revisione legale dei conti, alla società sarà consentito fruire di tutte le opzioni organizzative ed operative previste in merito dalla normativa vigente.

Competerà, peraltro, ai soci la facoltà di istituire l'organo di controllo (nella forma del sindaco unico o del collegio sindacale) e, se del caso, il revisore legale dei conti, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 2477 c.c., anche nelle ipotesi in cui la legge non ne imponga la sussisten-

za.

I soci possono stabilire che l'incarico relativo al controllo della gestione e/o della revisione legale dei conti sia attribuito:

a) esclusivamente ad un organo sindacale (sindaco unico o collegio sindacale), il quale sarà investito tanto del controllo della gestione quanto della revisione legale dei conti;

b) separatamente a due organi diversi e, in particolare:

- da un lato, al sindaco unico o, in alternativa, al collegio sindacale con competenza a svolgere il controllo della gestione;

- dall'altro, al revisore (persona fisica o società di revisione) con competenza ad esercitare la revisione legale dei conti;

c) al solo revisore (revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti).

Per la disciplina dell'organo di controllo, valgono le disposizioni stabilite dalla normativa codicistica vigente, nonché quelle previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444.

I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità e di autonomia stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito,

con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.

I componenti dell'organo di controllo della società sono assoggettati alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, fatta salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dai medesimi.

Oltre alle competenze previste dalle vigenti disposizioni di legge e dai principi contabili, all'organo di controllo compete l'accertamento sull'adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure operative e di controllo al fine di garantire il rispetto del principio di economicità, di efficienza e di efficacia della gestione, delle norme in materia di concorrenza e libero mercato, di contenimento della spesa per il personale e, più in generale, del rispetto del complesso di norme applicabile alla società.

L'organo di controllo è, inoltre, tenuto ai controlli richiesti dai soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale.

Il mancato adempimento agli obblighi contenuti nei precedenti periodi costituisce giusta causa di revoca dei sindaci.";

14. agli artt. da 23 a 30 relative alle funzioni svolte dai soci e alle decisioni assembleari. Verrebbero sostituiti i predetti articoli con i seguenti:

"Articolo 23 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- | | |
|--|--|
| b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo, nel rispetto dei particolari diritti attribuiti dall'atto costitutivo e dal presente Statuto in caso di partecipazione al capitale di partner scelto con procedura di evidenza pubblica; | |
| c. la nomina del revisore, dei sindaci e del Presidente del collegio sindacale, nel rispetto dei particolari diritti attribuiti dall'atto costitutivo e dal presente Statuto in caso di partecipazione al capitale di partner scelto con procedura di evidenza pubblica; | |
| d. le modificazioni dello Statuto, ivi compresa la modifica del capitale sociale; | |
| e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; | |
| f. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione; | |
| g. il valore delle indennità per gli amministratori (componenti del Consiglio di amministrazione, Amministratore delegato, Presidente del Consiglio) o in alternativa dell'Amministratore unico, nonché dei revisori o dei sindaci (componenti del collegio e Presidente); | |
| h. le decisioni relative all'indebitamento della società per un importo superiore al 30% del valore nominale del capitale sociale. | |

Articolo 24 - Intervento in Assemblea

Hanno diritto di intervento in Assemblea e diritto di voto tutti coloro i quali nel Registro delle Imprese risultino soci.

Gli enti e la società legalmente costituiti possono intervenire a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non socia,

designata dallo stesso legale rappresentante.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 25 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto dal primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazioni scritte ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 175/2016.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale nel rispetto dei quorum previsti dall'art. 30 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 26 - Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 23, nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più am-

ministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto di quanto statuito dall'art. 7 del D.Lgs. n.175/2016.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio, salve le deroghe previste per le ipotesi di urgenza.

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo in alternativa presso la sede sociale della società o presso la sede legale del Consorzio ASI di Avellino o presso lo studio o l'ufficio secondario del notaio rogante, qualora il verbale debba essere redatto da notaio, anche su richiesta dei soci.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio viene convocata nei termini massimi previsti dall'art.2478 bis c.c.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Revisore contabile o dal Collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo telegramma, fax, ovvero Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci. In ogni caso dovrà essere assicurata la tempestiva informazione degli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, il revisore dei conti e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori, il revisore o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 27 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni assembleari sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza del capitale sociale presente non richieda l'appello nomi-

nale.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria disciplinata dall'art. 26 nono comma) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 28 - Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del

	rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di	
	sub-delega.	
	Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche	
	per la seconda convocazione.	
	Articolo 29 - Verbale dell'Assemblea	
	Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto	
	dal Presidente e dal Segretario se nominato o dal Notaio, se richiesto dal-	
	la legge.	
	Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'i-	
	dentità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve al-	
	tresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire,	
	anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissen-	
	zienti.	
	Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a	
	norma del precedente articolo 27. Nel verbale possono essere riassunte,	
	su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve esse-	
	re trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci o dal Presi-	
	dente.	
	Articolo 30 - Quorum costitutivi e deliberativi	
	Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per i quorum di cui all'art.	
	2479 bis c.c., è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino al-	
	meno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale, anche se tale	
	quota sia detenuta da un solo socio.	
	Con riferimento ai quorum previsti dagli artt. 2479 c.c., l'Assemblea a-	

dotta le decisioni di cui all'art. 23 lettere da "d" ad "h" con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60%.

In caso di Assemblea convocata in seconda convocazione, le maggioranze richieste per la deliberazione saranno le stesse della prima convocazione.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con le medesime maggioranze di cui sopra.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.";

14.bis all'art. 31 laddove si propone di aggiungere ai fini della determinazione delle riserve da accantonarsi annualmente, anche un rinvio ad eventuali accordi contenuti in patti parasociali in quanto compatibili con la vigente normativa;

15. all'art. 32 onde adeguare le norme in materia di scioglimento della società, con l'onere di provvedere alla procedura di evidenza pubblica per la selezione del nuovo partner al fine di acquistare il più volte menzionato ramo d'azienda. A tal fine il presidente precisa che la previsione della causa di scioglimento statutaria collegata alla risoluzione, da qualunque causale essa dipenda, della convenzione per l'affidamento relativa all'attività di depurazione, intende assolvere anche ad ogni eventuale onere di collegare la durata della partecipazione del partner scelto con

procedura di evidenza pubblica, alla durata dell'appalto o della concessione. A tal fine si propone di sostituire l'art. 32 con il seguente testo:

"Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie:

- a. per il decorso del termine;
- b. per qualunque ipotesi di risoluzione del contratto di affidamento di concessione che la società perfezionerà, in coerenza con le finalità perseguite, con il Consorzio ASI della Provincia di Avellino;
- c. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 ter c.c.;
- e. per deliberazione dell'Assemblea;
- f. per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministra-

zione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.";

16. all'art. 33 per la rimozione della clausola compromissoria, in quanto si è ritenuto, in vista della futura partecipazione al capitale di un partner, preferibile il ricorso alla giustizia ordinaria, pur essendo stata edotta la società ed i suoi organi della dilatazione dei tempi che questo potrebbe comportare in caso di eventuali liti.

A tal fine si propone di modificare il precedente art. 33, con il seguente testo:

"Articolo 33 - Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale verrà risolta dal Tribunale di Avellino, individuato come foro competente esclusivo.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti."

In ordine alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente chiarisce che, su richiesta dell'unico socio, l'eventuale aumento di capitale della società sarà oggetto di una futura deliberazione, da affrontarsi ed eventualmente adottarsi in altra assemblea, per una più approfondita analisi dei termini e delle prospettive per tale aumento.

Dopo attento esame, l'assemblea, preso atto di quanto sopra ed udita la

relazione del presidente, con voto espresso per chiamata nominale secondo l'accertamento fatto dal presidente medesimo, approva la sua proposta e delibera:

- di modificare le norme dello statuto sopra analiticamente indicate e con i testi proposti dal presidente, che senza alcuna modifica devono intendersi qui interamente trasfusi e trascritti;
- di approvare con assenso dell'unico socio ed espressamente i particolari diritti dei soci ai sensi dell'art. 2468 c.c. quali indicati dal presidente e sopra riportati;
- di adottare pertanto il nuovo testo dello statuto con le modifiche di cui sopra. Tutte le modifiche che presuppongono la presenza di un socio di minoranza o di uno o più partner industriali resta condizionata all'acquisto da parte di costoro delle relative partecipazioni.

Il Presidente mi consegna, quindi, il testo integrale dello statuto che, comprensivo delle modifiche appena approvate, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Non essendovi altro da deliberare e non richiedendo la parola alcuno dei presenti, il presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore quattordici e minuti venti.

Il componente mi esonera dalla lettura di quanto allegato.

Questo atto è stato da me letto al componente che lo ha approvato dichiarandolo conforme alla sua volontà. Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su dieci fogli di cui occupa trentotto pagine, viene sottoscritto alle ore sedici e minuti quindici.

Firmato: Pasquale Umberto Benezzoli. Paolo Criscuoli notaio - segue si

gillo

STATUTO

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata "**ASIDEP S.R.L.**".

Articolo 2 - oggetto sociale

La società ha per oggetto:

- la gestione e manutenzione delle reti fognarie e degli impianti di depurazione; potrà assumere la costruzione, manutenzione e gestione di impianti per controlli ambientali, impianti di trattamento acque reflue di scarichi civili e industriali e di scorie, di laboratori, di impianti di sollevamento, potabilizzazione e depurazione delle acque, di impianti ecologici in genere; lavori di qualsiasi genere per la bonifica dell'ambiente sia terrestre che aereo, marittimo, fluviale, lacustre, etc.; servizi di igiene urbana ambientale e servizi complementari pubblici e privati; attività di autotrasporto merci sia per conto terzi sia per conto proprio; raccolta, recupero, prelievo, spazzamento meccanizzato e non, smaltimento di rifiuti di ogni tipo; raccolta differenziata in genere; trasporto di rifiuti solidi e liquidi di qualsiasi natura e provenienza; gestione di impianti per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti di ogni tipo; realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti; commercializzazione ed intermediazione di rifiuti solidi e liquidi; recupero e commercializzazione di materie prime secondarie;

- la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree industriali, della manutenzione del verde, delle piccole manutenzioni della viabilità e della segnaletica; servizi di pulizia delle strade, delle banchine, delle cunette e dei canali di raccolta acque meteoriche; servizi interni ed esterni di pulizia, sanificazione, manutenzione, custodia e quant'altro, di edifici, complessi immobiliari e impianti a destinazione o uso pubblici o privati, industriali, commerciali ed artigianali; l'organizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli altri servizi di comune interesse ed in particolare quelli di vigilanza notturna, telesorveglianza, servizi informatici, telematici e telefonici; attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggi; la derattizzazione;

- l'approvvigionamento, commercializzazione, distribuzione di acqua potabile ad uso pubblico ed industriale, manutenzione delle reti idriche; potrà assumere la costruzione, la gestione e la manutenzione delle reti necessarie per trasportare ai punti di utilizzazione fluidi aeriformi o liquidi, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria, e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento, ivi incluse le opere di captazione delle acque, gli impianti di potabilizzazione, gli acquedotti, le torri piezometriche, gli impianti di sollevamento, i serbatoi interrati o sopraelevati, la rete di distribuzione all'utente finale, i cunicoli attrezzati, la fornitura e la posa in opera delle tubazioni;

- produzione, commercializzazione e distribuzione di gas ed altri combustibili, di energia tradizionale e da fonti rinnovabili; potrà assumere la costruzione e la manutenzione di interventi necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete nonché di centrali elettriche alimentate da qualsiasi tipo di combustibile o fonte rinnovabile; costruzione e manutenzione di interventi a rete necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione; la costruzione, manutenzione e gestione di gasdotti ed oleodotti;

- servizi di logistica; la gestione di tutte le problematiche relative alla gestione merci; attività di gestione magazzini conto terzi e nella gestione e distribuzione dei prodotti di ogni genere;

- attività di ricerca industriale, promuovendo lo studio, la sperimentazione e l'applicazione di nuove metodologie di produzione;

-assistenza, promozione, coordinamento e gestione di programmi di sviluppo industriale; implementazione di nuove metodologie di commercializzazione e l'inserimento in nuovi mercati anche attraverso politiche promozionali di marketing; effettuare ricerche e studi di mercato; organizzare, coordinare ed eventualmente gestire corsi di formazione professionale.

Per il conseguimento del proprio oggetto la società potrà:

- partecipare alle procedure pubbliche e/o private indette per l'affidamento dei servizi di che trattasi;

- stipulare i contratti e/o gli affidamenti con soggetti pubblici o privati e

conseguentemente assumere i relativi diritti ed obblighi;

- mantenere le relazioni con le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati interessati alla realizzazione delle iniziative del proprio oggetto sociale.

La società potrà, inoltre, compiere, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni e autorizzazioni previsti dalla legge, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare ed industriale necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi e delle attività, nonché assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese od enti incluse le società costituite con Enti pubblici secondo le vigenti norme in materia.

Articolo 3 - Sede

La società ha sede in Avellino.

L'organo amministrativo può istituire o sopprimere, in Italia ed anche all'estero, uffici, magazzini, depositi, agenzie e rappresentanze.

Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dall'organo di amministrazione, che ha facoltà di istituire e sopprimere agenzie, punti vendita, uffici di rappresentanza ed unità locali ovunque lo creda e potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie e amministrative, sempre e comunque all'interno delle aree industriali del Consorzio ASI della provincia di Avellino.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2070 e può essere prorogata a norma di legge.

Articolo 5 - Domiciliazione dei soci

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dalle risultanze del Registro delle Imprese.

Articolo 6 - Soggezione ad attività di direzione e coordinamento

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c.

II - IL PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 7 - Capitale

Il capitale sociale è di euro quattrocentodiecimila e zero centesimi (Euro 410.000,00).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in sede di aumento del capitale sociale in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata.

Il diritto di sottoscrizione è disciplinato dall'art. 2481-bis c.c.

In esecuzione di quanto sarà previsto dalla gara a doppio oggetto per la scelta del partner industriale da far entrare nella compagine societaria e per l'affidamento degli impianti di depurazione di proprietà del Consorzio ASI e per la conduzione sotto l'aspetto economico e funzionale delle opere idriche e fognarie a servizio delle aree industriali di esso Consorzio ASI, nonché in previsione di un aumento di capitale sociale fino ad euro ottocentotremilanovecentoventuno e zero centesimi (803.921,00), si

offrirà la sottoscrizione di tale aumento - per un valore nominale di euro
 trecentonovantatremilanovecentoventuno e zero centesimi
 (393.921,00), pari dunque al 49% del capitale sociale - al nuovo socio
 da selezionarsi tra i soggetti terzi (pubblici e/o privati), mediante
 procedura ad evidenza pubblica.

I terzi aggiudicatari, per la sottoscrizione di tale quota, dovranno
 versare un sovrapprezzo non inferiore ad euro
 duemilionitrecentocinquantaseimilasettantanove e zero centesimi
 (2.356.079,00).

In previsione della predetta procedura ad evidenza pubblica, si stabilisce
 che mentre i conferimenti del Consorzio ASI possono essere in denaro,
 in natura, in trasferimenti di diritti e di crediti, nonché in altro elemento
 suscettibile di valutazione economica sempre nel rispetto delle norme di
 legge anche secondarie vigenti, i conferimenti del nuovo socio (pubblico
 o privato) dovranno essere eseguiti esclusivamente in denaro per un
 valore nominale di euro trecentonovantatremilanovecentoventuno e zero
 centesimi (393.921,00), pari dunque al 49% del capitale sociale, oltre al
 sovrapprezzo quale sarà determinato dalla delibera di aumento del
 capitale; il tutto nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall'art. 5,
 comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la cui disposizione viene
 espressamente qui richiamata a disciplina delle dinamiche di esercizio
 delle attività sociali.

Per le decisioni di aumento e di riduzione del capitale sociale, si
 applicano gli articoli 2481 e seguenti c.c. e l'art. 7, commi 1 e 2, del
 D.Lgs. n.175/2016.

Articolo 8 - Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico e la normativa in materia di società pubblico-private.

Ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2483 c.c. la società può emettere titoli di debito.

L'emissione deve essere deliberata con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il sessanta per cento (60%) del capitale sociale.

Articolo 9 - Limiti alla circolazione delle quote societarie

La quota di partecipazione del socio partner industriale (pubblico e/o privato) che, a seguito della procedura ad evidenza pubblica, entrerà nella compagine societaria dell'Asidep S.r.l., non è trasferibile senza il preventivo consenso scritto del socio Consorzio ASI, rimanendo quest'ultimo sempre socio pubblico di maggioranza.

Il consenso scritto da parte del Consorzio ASI può essere rilasciato soltanto in presenza di trasferimento delle quote ad un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-professionale previsti dagli atti della pubblicanda gara a doppio oggetto per la scelta del partner industriale e per l'affidamento degli impianti di proprietà del Consorzio ASI.

In ogni caso è riservato al Consorzio ASI il diritto di prelazione.

Il diritto di prelazione in favore del socio di maggioranza pubblico deve

essere esercitato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'offerta di vendita da farsi da parte del cedente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La raccomandata deve contenere l'indicazione del socio al quale si intende alienare la partecipazione e l'indicazione del prezzo individuato per la cessione.

La prelazione potrà essere esercitata soltanto per la intera quota offerta.

Eventuali operazioni societarie volte a determinare un trasferimento delle partecipazioni a soggetti estranei alla compagine societaria costituita, anche se trattasi di soggetti giuridici appartenenti al medesimo gruppo, a società controllate e collegate, ai sensi dell'art. 2359 c.c., del socio selezionato mediante la procedura ad evidenza pubblica, saranno considerate invalide o inefficaci e comunque inopponibili alla società ed ai soci se poste in essere senza il preventivo consenso scritto del socio Consorzio ASI.

La partecipazione al capitale sociale può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro, in tal caso si applicherà quanto previsto dall'art. 2352 c.c. e dal già citato articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016.

La partecipazione può, altresì, formare oggetto di espropriazione.

Le partecipazioni dei soci privati, se persone fisiche, non sono trasferibili per successione a causa di morte. Gli eventuali aventi diritto otterranno la liquidazione della quota di propria competenza secondo le modalità stabilite dalla legge ed eventualmente dal presente Statuto in materia di recesso.

Le quote del Consorzio ASI non sono trasferibili, eccezion fatta che per

obblighi previsti da interventi legislativi e/o amministrativi.

Articolo 10 - Quote di partecipazione del socio selezionato a seguito della procedura ad evidenza pubblica (gara a doppio oggetto)

La quota di partecipazione del socio selezionato a seguito della procedura ad evidenza pubblica può comprendere l'obbligo di prestazioni accessorie costituite dallo svolgimento dell'attività di partner industriale per tutta la durata della concessione degli impianti di depurazione di proprietà del Consorzio ASI e delle opere idriche e fognarie a servizio delle aree industriali di esso Consorzio. La delibera di aumento del capitale ne determina il contenuto, la durata, le modalità e il compenso anche mediante il rinvio ad apposito regolamento emanato dalla società e comunque nel rispetto delle prestazioni accessorie già eventualmente individuate negli atti e nei Patti parasociali della pubblicanda gara ad evidenza pubblica (a doppio oggetto) per l'affidamento in concessione alla società Asidep S.r.l. degli impianti di depurazione di proprietà del Consorzio Asi, delle opere idriche e fognarie a servizio delle aree industriali di esso Consorzio e contestuale aggiudicazione, ad un partner industriale, del quarantanove per cento (49%) del capitale sociale dell'Asidep S.r.l.

La mancata erogazione delle prestazioni accessorie da parte del socio privato costituisce causa di esclusione ai sensi dell'art. 2473-bis c.c. e dell'art. 12 del presente Statuto.

Articolo 11 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere dalla società, per tutte o per parte delle

loro partecipazioni, nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante pec.

La raccomandata deve essere inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 12 - Esclusione

Con decisione da assumersi in Assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio selezionato a

seguito della procedura ad evidenza pubblica che:

- a) sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento giurisdizionale;
- b) sia sottoposto a procedura di fallimento;
- c) risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;
- d) perda uno soltanto dei requisiti di ordine generale e tecnico - professionali previsti dagli atti di gara attraverso cui è stato selezionato il partner industriale;
- e) venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi o di incompatibilità, come disciplinate dal bando di gara in base al quale il socio è stato selezionato;
- f) se società o imprenditore individuale, qualora il socio chiuda in perdita tre esercizi anche non consecutivi su cinque per cause imputabili ad una cattiva gestione della stessa.

L'accertamento del verificarsi delle cause di esclusione è di esclusiva competenza del socio Consorzio ASI, sul quale incombe l'onere di comunicare, nelle forme previste dal presente Statuto, al socio scelto tramite l'evidenza pubblica, il verificarsi dell'evento.

Ai fini della valida costituzione dell'Assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in Assemblea.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione sarà destinata ad avere effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddetta.

Entro questo termine il socio escluso ha facoltà di fare opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Laddove la società si componga di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

Articolo 13 - Liquidazione delle partecipazioni

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 11 e 12 le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi ai sensi degli articoli 2473 c.c. e 2473 bis c.c.

Articolo 14 - Qualità di socio

La società si caratterizza per la presenza di almeno un socio pubblico "CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI AVELLINO" che deve necessariamente rappresentare la maggioranza del capitale sociale, per una percentuale minima del 51% (cinquantuno per cento) del capitale stesso e può caratterizzarsi con la presenza di un socio (pubblico o privato) /partner industriale selezionato a seguito della procedura ad evidenza pubblica (gara a doppio oggetto per l'affidamento in concessione alla società ASIDEP S.r.l. degli impianti di depurazione di proprietà del Consorzio ASI della provincia di Avellino e contestuale aggiudicazione, ad un partner industriale, del quarantanove per cento (49%) del capitale sociale dell'ASIDEP S.r.l.).

Il socio selezionato a seguito della procedura ad evidenza pubblica non può rappresentare la maggioranza del capitale sociale e non può possedere, neanche per interposta persona, una partecipazione superiore al quarantanove per cento (49%) del capitale.

Nel caso di aumento del capitale sociale, successivo a quello che

consentirà al socio selezionato di entrare nella compagine societaria, di riduzione dello stesso o di ogni altra operazione straordinaria, l'operazione dovrà essere strutturata in modo tale che l'assetto proprietario finale dovrà in ogni caso rispettare i predetti limiti di proporzione tra le quote dei soci.

Il domicilio dei soci è quello risultante dalle risultanze della Camera di Commercio.

Essendo stato individuato il socio partner industriale a seguito di una procedura ad evidenza pubblica, non sono ammessi nuovi soci, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del presente Statuto.

SEZIONE III - ORGANI SOCIALI

III.1 - L'AMMINISTRAZIONE

Articolo 15 - Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci da prendersi in Assemblea in sede di nomina:

a. da un Amministratore unico, che in questo caso sarà nominato dal socio partner industriale. Il diritto di nomina dell'Amministratore unico viene attribuito ai sensi dell'art. 2468 c.c., come richiamato dall'art. 17 comma 4, lettera "b)" del D.Lgs. n. 175/2016 al socio di minoranza selezionato a seguito della procedura ad evidenza pubblica. Tale particolare diritto entrerà in vigore automaticamente quando avrà effetto l'acquisto della partecipazione da parte del socio scelto con misure di evidenza pubblica;

b. da un Consiglio di amministrazione composto da cinque membri. In questa ipotesi la delibera dovrà essere motivata con riguardo a

specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, dovrà essere trasmessa alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, commi terzo e quarto, del D.Lgs. n. 175/2016, nonché alla struttura istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 del medesimo D.Lgs. n. 175/2016 e, infine, all'ANAC, il tutto comunque ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia.

In deroga all'art. 2475, terzo comma, c.c., l'amministrazione non può essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

La scelta degli amministratori dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e dal D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444; la stessa scelta, peraltro, dovrà assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi, facendo in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità e di autonomia stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n.

39, e dall'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.135.

Si applica quanto previsto dal comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2006.

Articolo 16 - Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

In caso di costituzione del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 17 del presente Statuto, nomina il Presidente tra i componenti indicati dal socio Consorzio ASI e può nominare tra i suoi membri un Vice-presidente, con esclusiva funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Non possono essere nominati amministratori coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art.1, comma 734, della Legge 27 dicembre 2006, n.296, così come interpretato dall'art.3, comma 32 bis, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

I membri dell'organo di amministrazione hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Revisore o al Presidente del Collegio sindacale la sopravvenienza di una delle cause che comporti la decadenza dalla carica.

Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori,

il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dall'Organo di controllo e purché ne permanga la maggioranza.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

Nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei componenti dello stesso, si applicano gli articoli 2385 e 2386 c.c.

In caso di nomina dell'Amministratore Unico su indicazione, nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 17 del presente Statuto, del socio scelto a seguito della procedura ad evidenza pubblica, si applicano per quanto compatibili le disposizioni del presente articolo.

Articolo 17 - Consiglio di amministrazione

Per il caso di nomina del Consiglio di amministrazione vengono sin da ora previsti sia a favore del socio pubblico che di quello selezionato a seguito della procedura ad evidenza pubblica dei particolari diritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2468 c.c., come richiamato dall'art. 17 comma 4, lett. "b)" del D.Lgs. n. 175/2016, anche nel rispetto di quanto previsto negli atti e nei patti parasociali della pubblicanda gara ad evidenza pubblica (a doppio oggetto) per l'affidamento in concessione alla società Asidep S.r.l. degli impianti di depurazione, delle reti idriche e

fognarie di proprietà del Consorzio Asi della provincia di Avellino e contestuale aggiudicazione, ad un partner industriale, del quarantanove per cento (49%) del capitale sociale dell'Asidep S.r.l.

I cinque componenti del Consiglio di amministrazione vengono designati secondo le seguenti modalità, che entreranno in vigore automaticamente quando avrà effetto l'acquisto della partecipazione da parte del socio scelto con misure di evidenza pubblica e precisamente:

- numero tre consiglieri sono designati dal socio Consorzio ASI. Tra questi viene nominato il Presidente del Consiglio di amministrazione.

La mancanza o l'invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società;

- numero due consiglieri sono designati dal socio scelto mediante procedura ad evidenza pubblica, e tra tali consiglieri va nominato l'Amministratore delegato.

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si richiama la normativa in materia di società pubbliche, in particolare a quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 18, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia

assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione

e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La

decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico

documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo

di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 3 (tre) giorni dal suo inizio o nel

diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del Consiglio di amministrazione sono prese con il voto

favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio

nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 18 - Adunanze del Consiglio di amministrazione

In caso di richiesta di due amministratori su cinque e comunque nei casi

previsti dalla legge, il Consiglio deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne

fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli

amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli

amministratori, ai sindaci effettivi ed al revisore unico, se nominati, con

qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,

almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un

giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché

l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nell'ambito delle aree di competenza del Consorzio ASI della provincia di Avellino.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri, il revisore unico e sindaci, se nominati, in carica.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo, il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende approvata se riporta il voto favorevole del Presidente

del Consiglio di amministrazione.

È necessaria il voto favorevole di almeno n. 4 componenti del Consiglio

di amministrazione per le deliberazioni relative alle seguenti materie:

- Budget annuale di spesa;

- Piano assunzionale e/o revisione della pianta organica;

- Piano finanziario;

- Spese di investimento;

- Interventi straordinari non dipendenti da obblighi di legge e/o da provvedimenti amministrativi.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario (o dal notaio) che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 19 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci. Spetta all'organo amministrativo il compito di gestire la società secondo le previsioni ed i limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto, nonché nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea. A tale fine l'organo amministrativo può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluse quelle che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione può nominare e revocare avvocati e procuratori, periti ed arbitri, anche quali amichevoli compositori al fine di rappresentare la società davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e/o

Amministrativa.

Il Consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 c.c., ad uno solo dei propri componenti tra quelli indicati dal socio scelto con procedura di evidenza pubblica, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'organo assembleare della società.

I poteri dell'Amministratore delegato e del Presidente del Consiglio di amministrazione sono stabiliti in conformità dei patti parasociali, cui si rimanda.

Articolo 20 - Rappresentanza

L'Amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta all'Amministratore delegato.

In mancanza della nomina dell'amministratore delegato o in caso di cessazione dalla carica, da qualsiasi causa dipenda, la rappresentanza spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 - Compensi degli amministratori

Per i compensi, le indennità e i rimborsi previsti dagli amministratori si applica la normativa prevista per le società pubbliche, in particolare il D.Lgs. n. 175/2016 e successive modifiche.

III.2 - IL CONTROLLO

Articolo 22 - Organo di Controllo o revisore

La società deve nominare l'organo di controllo o, in alternativa, il revisore, secondo le modalità e termini previsti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2468 c.c., come richiamato dall'art. 17 comma 4,

lettera "b)" del D.Lgs. n. 175/2016, quale particolare diritto viene attribuito al socio pubblico di maggioranza, ovvero sia al Consorzio ASI, tale diritto di nomina.

Per quanto attiene agli organi di controllo e di revisione legale dei conti, alla società sarà consentito fruire di tutte le opzioni organizzative ed operative previste in merito dalla normativa vigente.

Competerà, peraltro, ai soci la facoltà di istituire l'organo di controllo (nella forma del sindaco unico o del collegio sindacale) e, se del caso, il revisore legale dei conti, nel rispetto della disciplina prevista dall'art. 2477 c.c., anche nelle ipotesi in cui la legge non ne imponga la sussistenza.

I soci possono stabilire che l'incarico relativo al controllo della gestione e/o della revisione legale dei conti sia attribuito:

a) esclusivamente ad un organo sindacale (sindaco unico o collegio sindacale), il quale sarà investito tanto del controllo della gestione quanto della revisione legale dei conti;

b) separatamente a due organi diversi e, in particolare:

- da un lato, al sindaco unico o, in alternativa, al collegio sindacale con competenza a svolgere il controllo della gestione;

- dall'altro, al revisore (persona fisica o società di revisione) con competenza ad esercitare la revisione legale dei conti;

c) al solo revisore (revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti).

Per la disciplina dell'organo di controllo, valgono le disposizioni stabilite dalla normativa codicistica vigente, nonché quelle previste dall'art. 11

del D.Lgs. n. 175/2016, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444.

I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità e di autonomia stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135.

I componenti dell'organo di controllo della società sono assoggettati alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, fatta salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dai medesimi.

Oltre alle competenze previste dalle vigenti disposizioni di legge e dai principi contabili, all'organo di controllo compete l'accertamento sull'adeguatezza della struttura organizzativa e delle procedure operative e di controllo al fine di garantire il rispetto del principio di economicità, di efficienza e di efficacia della gestione, delle norme in materia di concorrenza e libero mercato, di contenimento della spesa per il personale e, più in generale, del rispetto del complesso di norme applicabile alla società.

L'organo di controllo è, inoltre, tenuto ai controlli richiesti dai soci che rappresentano almeno la maggioranza del capitale sociale.

Il mancato adempimento agli obblighi contenuti nei precedenti periodi
costituisce giusta causa di revoca dei sindaci.

III.3 - L'ASSEMBLEA E LE ALTRE DECISIONI COLLEGIALI DEI SOCI

Articolo 23 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge,
dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più
amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del
capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo
amministrativo, nel rispetto dei particolari diritti attribuiti dall'atto
costitutivo e dal presente Statuto in caso di partecipazione al capitale di
partner scelto con procedura di evidenza pubblica;
- c. la nomina del revisore, dei sindaci e del Presidente del collegio
sindacale, nel rispetto dei particolari diritti attribuiti dall'atto costitutivo e
dal presente Statuto in caso di partecipazione al capitale di partner
scelto con procedura di evidenza pubblica;
- d. le modificazioni dello Statuto, ivi compresa la modifica del capitale
sociale;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale
modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti
dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g. il valore delle indennità per gli amministratori (componenti del

Consiglio di amministrazione, Amministratore delegato, Presidente del Consiglio) o in alternativa dell'Amministratore unico, nonché dei revisori o dei sindaci (componenti del collegio e Presidente);

h. le decisioni relative all'indebitamento della società per un importo superiore al 30% del valore nominale del capitale sociale.

Articolo 24 - Intervento in assemblea

Hanno diritto di intervento in Assemblea e diritto di voto tutti coloro i quali nel Registro delle Imprese risultino soci.

Gli enti e la società legalmente costituiti possono intervenire a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non socia, designata dallo stesso legale rappresentante.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 25 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salvo quanto previsto dal primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazioni scritte ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. n. 175/2016.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del

capitale sociale nel rispetto dei quorum previsti dall'art. 30 del presente
statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel
diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono
essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 26 - Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel
precedente articolo 23, nonché in tutti gli altri casi espressamente
previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono
uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno
un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate
mediante deliberazione assembleare, nel rispetto di quanto statuito
dall'art. 7 del D.Lgs. n.175/2016.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno una volta
l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per
l'approvazione del bilancio, salve le deroghe previste per le ipotesi di
urgenza.

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo in
alternativa presso la sede sociale della società o presso la sede legale
del Consorzio ASI di Avellino o presso lo studio o l'ufficio secondario del
notaio rogante, qualora il verbale debba essere redatto da notaio, anche
su richiesta dei soci.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio viene convocata nei termini
massimi previsti dall'art.2478 bis c.c.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Revisore contabile o dal Collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo telegramma, fax, ovvero Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo o ai numeri indicati nel libro soci. In ogni caso dovrà essere assicurata la tempestiva informazione degli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, il revisore dei conti e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se gli amministratori, il revisore o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del

giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 27 - Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di amministrazione). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni assembleari sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza del capitale sociale presente non richiede l'appello nominale.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di

visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria disciplinata dall'art. 26 nono comma) i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il Segretario.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione, dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 28 - Rappresentanza del socio in Assemblea: le deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Articolo 29 - Verbale dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente a norma del precedente articolo 27. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci o dal Presidente.

Articolo 30 - Quorum costitutivi e deliberativi

Per la regolare costituzione dell'Assemblea e per i quorum di cui all'art. 2479 bis c.c., è necessaria la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale, anche se tale quota sia detenuta da un solo socio.

Con riferimento ai quorum previsti dagli artt. 2479 c.c., l'Assemblea adotta le decisioni di cui all'art. 23, comma 2° lettere da "d" ad "h" del presente Statuto, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60%.

In caso di Assemblea convocata in seconda convocazione, le maggioranze richieste per la deliberazione saranno le stesse della prima convocazione.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con le medesime maggioranze di cui sopra.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i

soci.

IV - IL BILANCIO

Articolo 31 - Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio è presentato ai soci per l'approvazione entro il termine di centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità del maggior termine di centoottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364 c.c. (richiamato dall'art. 2478-bis c.c.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci o di versa previsione contenuta nei patti parasociali purché conformi alla normativa tempo per tempo vigente.

V - SCIoglimento E CLAUSOLE FINALI

Articolo 32 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie:

- a. per il decorso del termine;
- b. per qualunque ipotesi di risoluzione del contratto di affidamento di concessione che la società perfezionerà, in coerenza con le finalità perseguite, con il Consorzio ASI della Provincia di Avellino;
- c. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'Assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'Assemblea;

d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 ter c.c.;

e. per deliberazione dell'Assemblea;

f. per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

Articolo 33 - Foro competente

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale verrà risolta dal Tribunale di Avellino, individuato come foro competente esclusivo.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle

promosse nei loro confronti.

Articolo 34 - Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata.

Firmato: Pasquale Umberto Benezzi. Paolo Criscuoli notaio - segue
sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Bollo assolto in modo virtuale ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I. Monteforte Irpino, trentuno gennaio duemilaventi.